



COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

Via Roma, 5 – CAP 27041 – Tel. 0385 57510 – Fax 0385 57114
e-mail: barbianello@libero.it

ORDINANZA N. 19/2010 del 07 Settembre 2010

Oggetto: Tutela del territorio - Pulizia dei fossi e lavorazione dei terreni con rivalsa delle spese a carico degli inadempienti.

IL SINDACO

- **VISTO** il Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 30/04/1992 n. 285, aggiornato dalla Legge 1 Agosto 2003, n. 214, e in particolare l'art. 15 (Atti vietati), l'art. 29 (Piantagioni e siepi), l'art. 31 (Manutenzione delle ripe), l'art. 32 (Condotta delle acque) e l'art. 33 (Canali artificiali e manufatti sui medesimi) e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il Relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
- **VISTI** gli articoli 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, nonché gli artt. 915, 916 e 917 del Codice Civile vigente (Regio Decreto 16 Marzo 1942 – XX, n. 262 e ss.mm.ii.);
- **VISTO** il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il Regolamento Locale d'Igiene Pubblica;
- **VISTO** il Regolamento edilizio vigente;
- **VERIFICATA** la propria competenza in materia di tutela ambientale;
- **RITENUTO** dover tutelare l'ordine, la sicurezza, la salute e l'incolumità pubblica;
- **ACCERTATO** che durante le piogge degli ultimi anni si sono verificati eventi alluvionali, derivati dallo straripamento degli scoli naturali dei campi e dei fossi, con riversamento delle acque sulle strade pubbliche, nonché sulle strade e nei cortili privati, che hanno scaturito l'immediato e tempestivo obbligo di chiusura di alcune strade al fine della messa in sicurezza della circolazione stradale;

ORDINA

Ai proprietari dei fondi fronteggianti le strade di pubblico transito e vicinali così come a coloro che conducono a qualsiasi titolo tali fondi quanto segue:

- 1) I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo dei fossi sono obbligati a provvedere a che tali fossi vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà pubbliche e private e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque;

- 2) Gli stessi devono altresì provvedere a tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della strada;
- 3) I fossi delle strade rurali devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qual volta si renda necessario;
- 4) I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risagomati;
- 5) I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini;
- 6) Gli attraversamenti dei fossi che danno accesso alle singole proprietà che non consentono il normale deflusso delle acque devono essere tenuti costantemente puliti e nel caso risultassero di sezione non sufficiente, dovranno essere sostituiti a cura e spesa del proprietario del fondo, concordando con l'Ufficio Tecnico Comunale la sezione della tubazione da posare;
- 7) E' vietata la coltivazione dei terreni per metri 2 (due) dal bordo delle pareti dei canali e fossi e dalle sedi stradali, pertanto è fatto obbligo ai frontisti delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, di non lavorare i loro fondi sul lembo delle strade, e manovrare il trattore e tutti i mezzi al di fuori dell'area destinata alla viabilità;
- 8) Le lavorazioni agricole devono rispettare la carreggiata stradale e il ciglio dei fossi, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando il dissesto delle rive dei fossi e il danneggiamento delle strade.
- 9) E' fatto obbligo di mantenere le siepi in modo tale da non restringere le strade di pubblico transito e di non nascondere la segnaletica stradale compromettendone la visibilità e la lettura, e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale.
- 10) Devono essere rimossi senza indugio alberi o ramaglie che, essendo piantati nei terreni laterali a strade di pubblico transito, vi siano caduti per effetto di intemperie.
- 11) Le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a monte sia a valle di loro, dovranno essere mantenute in modo tale da impedire che franino sia il corpo stradale sia le opere di sostegno o che si verifichi l'ingombro sulla sede stradale e a tale scopo è vietato dissodare terreni a forte pendenza o facili a franare e a scorrere senza avere prima provveduto a efficaci mezzi di sostegno.
- 12) Chi ha diritto di condurre acque nei fossi delle strade comunali e vicinali deve provvedere a non ostacolare il naturale deflusso delle acque con l'esecuzione di lavori e di opere.
- 13) Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti, che non siano in grado di assorbirle rapidamente, devono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee fino ad un recapito naturale, atto a riceverle anche nei periodi di piena.
- 14) I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo non possono impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti.
- 15) Le rive dei fossi e dei canali, al bordo delle pareti, devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea utilizzando mezzi meccanici o eventualmente altri mezzi.
- 16) Dal lume dei fossi deve essere, almeno una volta l'anno e comunque quando sia necessario, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni o a fenomeni putrescibili, a cura di coloro che sono tenuti alla manutenzione dei canali e fossi stessi in quanto conduttori a qualsiasi titolo dei fondi prospicienti le strade di pubblico transito.
- 17) Quando canali o fossi sono coperti devono essere dotati di pozzetti di ispezione agibili e deve essere prevista la possibilità di espurgo.
- 18) I proprietari di manufatti posti sopra i fossi e canali, in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
- 19) L'Ufficio Tecnico Comunale verificherà le dimensioni minime dei manufatti da collocare su fossi e canali, ingiungendo, se del caso, ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità.

20) Per l'adeguamento, gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sono a carico dei proprietari.

21) Qualora, per natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua superficiali, derivino danni o molestie di carattere igienico sanitario e ambientale, i responsabili saranno perseguiti a norma di legge.

Qualora si ravvisassero situazioni contrarie a quanto indicato, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo e alla vigilanza, il Comune interverrà all'esecuzione dei lavori in danno dei proprietari inadempienti che non provvedano alla cura e alla manutenzione dei fossi, degli scoli e dei canali, ed al recupero delle somme anticipate, con rivalsa delle spese a carico degli stessi e procederà alla irrogazione delle sanzioni a norma del Codice della Strada e del Codice Civile.

La violazione di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Quando circostanze di urgenza lo esigono e in caso di inottemperanza si provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

DISPONE

- La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della presente Ordinanza per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, nonché presso i luoghi di pubblica affissione e presso i locali pubblici, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione, esortando alla massima divulgazione della presente ordinanza;
- L'immediata trasmissione del presente provvedimento al Comando Stazione Carabinieri di Santa Giuletta (PV) – Via Marconi n. 32 – 27040 Santa Giuletta (PV), nonché all'ASL di Pavia sede di Voghera – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, nonché al Prefetto di Pavia – Ufficio Territoriale del Governo.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, ai sensi della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Barbianello, 07/09/2010.



IL SINDACO
GIORGIO FALBO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza n. 19/2010, viene pubblicata all'albo pretorio comunale e nei luoghi di pubbliche affissioni sul territorio comunale, in data odierna, per 30 (trenta) giorni consecutivi, ovvero dal 07/09/2010 al 07/10/2010 con n. 131/2010.

Barbianello, 07/08/2010



L'addetto alla pubblicazione